SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 1054

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUEMI e Fausto Guilherme LONGO

Disciplina della privazione dei diritti elettorali
in attuazione dell'articolo 48, quarto comma della Costituzione

Presentato in data 18 settembre 2013;
annunciato nella seduta pom. n. 111 del 25 settembre 2013

ONOREVOLI SENATORI – Il principio di coincidenza di elettorato attivo ed elettorato passivo, rappresenta il *proprium* dell'ordinamento elettorale nostrano sin dalle sue più risalenti tradizioni, tant'è vero che ad esso si ispira tutto il corpus normativo di cui al d.P.R. n. 223 del 1967. Che l'identità dei requisiti tra elettorato passivo ed elettorato attivo "sul modello della rappresentanza parlamentare nazionale" fosse un presupposto della disciplina in materia, è dimostrato dal fatto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 20 del 1985, ne prese meramente atto, diffondendosi poi solo sull'eccezione rappresentata dal requisito dell'iscrizione alle liste elettorali in ambiti territoriali meno ampi di quello nazionale: anzi, la giurisprudenza costituzionale, in quella circostanza, si limitò a riscontrare che era possibile alle regioni a statuto speciale statuire una coincidenza anche "geografica" dei requisiti (a fronte della legge elettorale statale per le elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario che, invece, nel 1968 aveva ritenuto di poter prescindere dal tale coincidenza nell'iscrizione alle liste elettorali della regione: v. Paladin, *Diritto regionale*, 2 ediz., Padova, 1976, pag. 246).

Si tratta di un principio che non è contraddetto dalla disciplina dell'ineleggibilità, perché con essa si sanzionano situazioni "altre" rispetto alla capacità elettorale: sia che si intenda prevenire la *captatio benevolentiae*, sia che si voglia impedire che l'indipendenza dell'elettore sia alterata dal *metus publicae potestatis*, il giudice di queste situazioni diverse ed ulteriori non potrà essere un giudice dell'atto (compiuto *ex ante* da una pubblica amministrazione, sia pure quella investita delle funzioni elettorali o propedeutiche ad esse), ma dovrà essere un giudice del fatto e, pertanto, il suo approfondimento sarà affidato alla pronuncia giurisdizionale dell'a.g.o. attivata dall'azione popolare.

A fronte di ciò, avrebbe dovuto essere ben chiaro a chiunque che il venir meno della capacità elettorale segue le medesime vicende sia sul lato attivo (esercizio del diritto di voto), sia su quello passivo (esercizio del diritto di concorrere alle elezioni e, se eletto, di conseguire e mantenere la carica elettiva). Invece, allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale (quella delle commistioni tra mafia e politica) che aveva visto il verificarsi del "caso Ciancimino", con l'istituto dell'incandidabilità di cui all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, anch'essa approvata dopo lo scalpore determinato dalla "faida di Taurianova") si intese spezzare tale coincidenza tra elettorato attivo e passivo, quando si versasse in presenza di elementi (vicende processuali anteriori alla sentenza penale definitiva, come una condanna di primo o secondo grado) solo potenzialmente destinati ad evolvere nella perdita della capacità elettorale. La successiva giurisprudenza costituzionale – pur facendo giustizia di tali violazioni del principio di non colpevolezza, caducando ogni elemento di incandidabilità che scontasse un'anticipazione del giudizio prima dell'esito sfavorevole definitivo del processo – non si rese conto che, mantenendo comunque l'istituto, il principio di coincidenza era abbandonato per sempre. È necessario comprendere che la finalità perseguita - assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche – non si sarebbe certo sacrificata, facendo rientrare la materia nel sistema già vigente con il citato d.P.R. n. 223: ma la Corte – con la sent. 118/94 – ritenne invece di risalire al giudizio d'indegnità morale di cui all'articolo 48 quarto comma Cost.

per spiegare la sopravvivenza dell'istituto. L'incandidabilità per il cittadino desideroso di partecipare alla competizione elettorale locale, e la decadenza per quello che già ne risulta eletto, rappresenterebbe una causa particolare di ineleggibilità (sentt. 407/1992, 141/1996 e 132/2001), un effetto "extrapenale" delle sentenze di condanna che si limiterebbe a delineare le condizioni ostative all'assunzione e al mantenimento delle cariche elettive o di governo previste dalla legge del 1990 (poi, sul punto, riversata nel TUEL).

Lungi dal restare lettera morta, questo moncherino dell'originaria previsione antimafia ha spiegato i suoi effetti fino ad oggi: anzi, li ha esaltati, con la categoria dell'indegnità morale che si trasforma – dall'originaria previsione costituzionale, che la colloca in un'ipotiposi differente dalla "sentenza penale irrevocabile" e dall'incapacità civile – in un doppione della perdita della capacità elettorale di fonte giurisdizionale, senza però che sia sottoposta al sistema delle garanzie proprie delle sanzioni e delle pene accessorie. Infatti, la Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 13831 del 2008) ha sostenuto che "la Corte delle leggi ha già avuto modo di affermare che l'ineleggibilità" *rectius* incandidabilità "(sancita dalla L. n. 55 del 1990, art. 15) non ha a che fare con il trattamento penale o con le conseguenze penali dei reati, ma attiene alla definizione dei requisiti di accesso alle cariche elettive (Corte cost. sent. n. 132/2001). Ne discende che il parametro costituzionale di eguaglianza nell'elettorato passivo, a fondamento del motivo, non sarebbe utilizzabile nell'interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie" e quindi sarebbe ben possibile che in questa materia si abbia elettorato attivo ma non elettorato passivo. L'incandidabilità avrebbe natura amministrativa, operando sotto il mero profilo "definitorio" dei "requisiti negativi" per la titolarità di particolari funzioni pubbliche, considerati come inabilitanti (in termini di ostatività alla carica e di nullità della elezione avvenuta) e disabilitanti (in termini di decadenza dell'eletto per la sopravvenienza del giudicato ostativo): in tema di diritti soggettivi, questa è stata la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 695/2013, nel caso Miniscalco.

L'istituto ha anzi vissuto una sua progressiva ma inesorabile dilatazione: dopo che la legge sui consigli regionali del 2004 l'ha richiamato interamente per le elezioni regionali (art. 2 comma 1 alinea), con il decreto legislativo n. 235 del 2012 l'incandidabilità (col corollario decadenziale) è stata estesa alle elezioni parlamentari ed alle cariche di governo nazionali.

A dire il vero, già prima dei lavori preparatori della legge delega si registrarono serie obiezioni a tale estensione: nella XV legislatura il deputato Gabriele Boscetto, in sede di Commissione affari costituzionali della Camera, ritenne che si dovesse "preliminarmente ragionare in ordine alla legittimità costituzionale della stessa fattispecie della incandidabilità, non ritenendo percorribile la strada della applicazione *tout court* ai candidati alle elezioni per la Camera e per il Senato della disciplina prevista per i rappresentanti degli enti locali. In particolare osserva che la Costituzione, all'articolo 65, prevede per i parlamentari le sole ipotesi della ineleggibilità e dell'incompatibilità e pertanto, qualora si volesse introdurre la nuova categoria in questione, bisognerebbe modificare lo stesso articolo 65" (I Commissione, Resoconto di mercoledì 26 settembre 2007: nella stessa seduta la deputata Santelli conveniva paventando il rischio di "aggirare il carattere rigido della Costituzione, che, all'articolo 66, prevede le sole ipotesi dell'ineleggibilità e

dell'incompatibilità e che sarebbe di fatto aggirato da questo provvedimento"; anche il deputato D'Alia temeva "che la previsione della incandidabilità rappresenti un aggiramento dell'articolo 66 della Costituzione, essendo volta a sostituire la Commissione elettorale, che è un organo amministrativo, al Parlamento nel giudizio sui titoli di ammissione. Pur volendo ammettere che il Parlamento non è più in grado di svolgere questa funzione nei termini costituzionali, non condivide comunque la scelta di attribuire ad un soggetto diverso dal Parlamento, per di più di natura amministrativa, le funzioni di cui all'articolo 66 della Costituzione").

L'obiezione fondata sull'articolo 65 Cost. era reiterata, nella successiva legislatura, dallo stesso Boscetto, diventato senatore, proprio in riferimento all'emendamento Malan che avrebbe introdotto la delega poi esercitata col decreto n. 235: "Poiché l'articolo 65 della Costituzione, come è noto a tutti, parla di ineleggibilità e di incompatibilità, la molto prevalente dottrina sostiene che per far entrare a livello costituzionale nei confronti di deputati e senatori la categoria della incandidabilità bisogna cambiare l'articolo 65 della Costituzione e quindi aggiunge, per i deputati e i senatori, alle categorie della ineleggibilità e dell'incompatibilità anche quella della incandidabilità. Questo perché è diversa - come è ovvio - la posizione di chi è ineleggibile da quella di chi non può neppure candidarsi. E allora bisogna che questo concetto entri a livello costituzionale. Su questa base tutti i tentativi che negli anni si sono proposti per fare rientrare questa categoria a livello di legge ordinaria - tra l'altro con riferimento ai deputati e ai senatori e non ai consiglieri regionali, provinciali, comunali e via dicendo - non hanno mai avuto un esito favorevole. E infatti l'emendamento del quale sto parlando nella sua prima versione, senatore Malan, riguardava, per i deputati e i senatori, soltanto la ineleggibilità. Ora, nel testo 2 si trova il concetto di incandidabilità e io ritengo che stiamo facendo un'operazione non compatibile costituzionalmente" (Senato della Repubblica, XVI legislatura, 567a seduta pubblica, resoconto stenografico, 15 giugno 2011).

Invero, un elemento di specificità esiste, e confligge patentemente con l'esistenza stessa di una discrasia tra elettorato attivo ed elettorato passivo per le Camere. Tale elemento non è, come credeva Boscetto, nell'articolo 65 Cost., sol perché esso parla di legge che determina "casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore": una sua lettura nominalistica era stata efficacemente confutata, già nella citata seduta della XV legislatura, dal deputato Marone, osservando "per quanto concerne l'obiezione relativa al fatto che la Costituzione non contempla la categoria dell'incandidabilità, osserva che essa era sconosciuta al Costituente, essendo stata elaborata solo successivamente, quando si è voluto impedire agli esponenti della criminalità organizzata di prendere parte alle elezioni degli enti locali, in quanto la loro partecipazione alla competizione elettorale ne avrebbe inquinato il risultato. La Corte costituzionale ha poi giudicato legittima la normativa in materia di incandidabilità a livello locale. Sottolinea infine, con riferimento all'articolo 66 della Costituzione, che esso riguarda i titoli di ammissione e non attiene alla materia dell'elettorato. Nulla vieta pertanto al legislatore di prevedere l'ipotesi dell'incandidabilità alla carica di deputato o senatore in presenza dei requisiti stabiliti, fatta salva la competenza delle Camere di giudicare i titoli di ammissione dei propri componenti" (I Commissione, Resoconto di mercoledì 26 settembre 2007).

L'intervento del deputato Marone opera invece un salto logico quando sostiene "che gli articoli 48 e 51 della Costituzione sono volti a disciplinare l'elettorato attivo e passivo senza distinzioni tra i diversi organi rappresentativi, nazionali o locali. Essendo l'articolo 1 del testo base in esame la trasposizione di quanto previsto per le elezioni negli enti locali, ritiene che proprio l'articolo 51 ne giustifichi l'applicazione alle elezioni al Parlamento".

Per la Camera ed il Senato l'articolo 51 non è l'unica norma costituzionale di riferimento: la Costituzione stessa reca due norme speciali, una per l'elezione della Camera (art. 56 terzo comma: "Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.") ed una per l'elezione del Senato (art. 58 secondo comma: "Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno"). Ambedue le norme, come si vede, fanno rinvio alla nozione di "elettore" e – nei limiti costituiti dai requisiti aggiuntivi (età) in esse stesse introdotti – consacrano in Costituzione il principio di coincidenza di elettorato attivo e passivo, per quanto riguarda le elezioni delle due Camere. Che non si tratta di un richiamo "aperto", ma che sin d'ora andasse inteso in senso tecnico, lo dimostra la legge n. 18 del 1979, che per i componenti italiani del Parlamento europeo ha giustapposto (articolo 3) la qualità di elettori ("i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni") ed il requisito di eleggibilità di cui all'articolo 4 ("sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale").

Si deve quindi concludere che il principio di coincidenza tra elettorato attivo e passivo è, per le massime sedi rappresentative nazionali un portato della disciplina costituzionale (che contamina anche l'attuazione della normativa di fonte europea). È allora rimarchevole che, nella stessa seduta citata del Senato del 15 giugno 2011, il senatore D'Alia abbia proposto una soluzione nel senso di far rifluire l'istituto dell'incandidabilità nel d.P.R. n. 223 del 1967, salvaguardandone il rigore con la traslazione degli effetti nel vigente istituto della cancellazione dalle liste elettorali (compatibile con la coincidenza tra elettorato attivo e passivo). L'emendamento 10.1 (testo corretto) – firmato dai senatori D'Alia, Della Monica, Serra, Baldassarri, Germontani, Valditara, De Angelis, Contini e Digilio – fu respinto, ma così il primo firmatario ne aveva illustrato il condivisibile intento: "Tutto questo determina, peraltro, un effetto importante anche ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo e, quindi, incide sulla iscrizione nelle liste elettorali, riportando la questione della candidabilità alla sua vera dimensione e non alla questione meramente nominalistica, così come affrontato nell'emendamento del collega Malan. Infatti, un conto è che io sia sottoposto ad una verifica relativamente alla mia iscrizione alle liste elettorali rispetto ai miei diritti di elettorato attivo e passivo, e sia quindi incandidabile perché non sono iscritto nelle liste o sono cancellato, avendo anche la possibilità di tutelare il mio diritto di elettorato attivo e passivo, senza che questo sia collegato al procedimento elettorale; altro conto è che io sia incandidabile, ma la mia incandidabilità, anziché essere valutata *ex ante*, venga

valutata *ex post* dal Parlamento che, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, deve valutare i titoli di ammissione dei suoi componenti, e che quindi io possa avere una valutazione politica e non giuridica del mio status e dei miei diritti".

Si tratta di una soluzione che già fu oggetto del disegno di legge (A.S. n. 2168 della XVI legislatura, *Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione*, d'iniziativa del senatore D'Alia) e del citato emendamento in sede di esame del disegno di legge che poi diede luogo alla legge 6 novembre 2012, n. 190: essa in questa legislatura coincide con il disegno di legge n. 862, che attinge al testo del disegno di legge n. 3617 (d'iniziativa dei senatori Perduca e Poretti, *Adeguamento del diritto elettorale politico alle esigenze di trasparenza della vita pubblica*); le sue previsioni in tema di accesso alla giurisdizione per gli atti elettorali preparatori delle elezioni parlamentari rappresentano poi una priorità assoluta che il presente disegno di legge ripropone (articolo 19).

Non si sottace, però, che il decreto n. 235 del 2012 rappresenta un fatto nuovo - non soltanto normativo - con cui occorre fare i conti, se si crede che sia necessario ripristinare il principio di coincidenza di elettorato attivo ed elettorato passivo: ciò nella consapevolezza che arrivare all'incandidabilità per la strada della perdita dell'elettorato attivo - facendo leva sulla corrispondenza biunivoca prevista in Costituzione tra elettorato attivo ed elettorato passivo per le due Camere - richiede di sormontare proprio dall'articolo 15, comma 2 del decreto n. 235, secondo cui "l'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici".

In realtà, per come si è andato delineando nella sua applicazione successiva alla legge del 1990, l'istituto dell'incandidabilità necessita di una riconduzione al sistema delle garanzie. Che vi sia più di una stortura, in quel decreto, è di tutta evidenza: solo impropriamente vi è stato chi ha voluto ricondurli al principio di irretroattività della legge penale di cui all'articolo 7 CEDU, visto che già in passato gli organi di Strasburgo avevano statuito che il requisito di legalità è soddisfatto dall'esistenza di norme di diritto interno sufficiente accessibili, precise e prevedibili (si vedano, in particolare le sentenze *Hentrich contro Francia* del 22 settembre 1994, Serie A n. 296, p. 19, § 42, e *Lithgow e altri contro Regno Unito* dell'8 luglio 1986, Serie A n. 102, p. 47, § 110). La capacità di indirizzo dei comportamenti dei consociati, in uno Stato di diritto, riposa sulla preesistenza del precetto rispetto all'azione. Si tratta, infatti, di evitare applicazioni incongrue della norma, cioè tali che potrebbero privare il privato di un'effettiva protezione dei propri diritti per un'arbitrarietà o imprevedibilità dei risultati: sul punto, già da tempo la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che uno Stato di diritto passa anche attraverso un elevato *standard* di qualità delle proprie leggi, tale da offrire al cittadino sufficiente chiarezza sulle circostanze e le condizioni in cui un suo diritto potrebbe essere sacrificato (si veda per tutte *Halford contro Regno Unito* del 25 giugno 1997, § 49). Una legge, che opera dopo il comportamento che intende regolare, viola i requisiti di prevedibilità posti dalla CEDU; pertanto, a chi sostiene che la misura non sia una sanzione va ricordato che "i procedimenti

che pur di regola non incidono su diritti e doveri civili possono, in particolari condizioni, realizzarne un vulnus anche se generati da un rapporto tra un privato cittadino e un organo pubblico. (…) Le garanzie ivi previste devono trovare applicazione a prescindere sia dalle *sedes* di accertamento che dal *nomen iuris* della misura applicata. Solo un'analisi improntata alla verifica degli effetti sostanziali che da una sanzione possano derivare, può con certezza condurre l'interprete all'applicazione o meno dei principi di cui all'art. 6 della Convenzione" (Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 10 febbraio 1983 sul caso *Albert e Le Compte contro Belgio*).

Non c'è alcuna speranza che questa riconduzione a sistema avvenga in via pretoria: l'istituto dell'incandidabilità fu totalmente ignorato dal modo in cui la Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 788 del 2006) esaminò la ricaduta sul diritto elettorale nazionale dell'art. 3 del primo Protocollo addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 30 marzo 2004 nel secondo caso *Hirst contro Regno Unito*).

La Corte di Strasburgo aveva dichiarato in contrasto con la Convenzione la normativa britannica per il fatto che essa prevedeva la privazione obbligatoria del diritto di voto, in applicazione di norme generiche che individuano categorie generali di pene, indipendentemente dalla effettiva gravità del reato commesso, dalle circostanze del caso concreto e senza che il Giudice penale avesse la benché minima possibilità di graduare la privazione, in relazione all'effettiva gravità del reato commesso, né di ottemperare al principio di proporzionalità richiesto dal menzionato art. 3. Il Regno Unito, a giudizio della Corte Europea, era incorso nella violazione del ricordato art. 3 perché la sua normativa pur prevedendo la privazione del diritto di elettorato per crimini sufficientemente gravi da richiedere la carcerazione, si applicava automaticamente ed indiscriminatamente a tutti i condannati a pena detentiva, quale che fosse la durata della pena o la gravità del reato commesso. Questi principi sono stati ribaditi dalla *Grande Chambre* della Corte con sentenza del 6 ottobre 2005 che ha respinto il ricorso del Regno Unito, confermando per un verso che l'art. 3 del Protocollo non esclude l'imposizione di alcune restrizioni sui diritti elettorali di un individuo che ha connesso particolari e gravi abusi (p. 71), ed attribuisce agli Stati un ampio margine di apprezzamento al riguardo; insistendo, per altro verso, sul principio della proporzionalità della misura (p. 76 e segg.), in relazione alla quale ha anzitutto ricordato la raccomandazione della Commissione di Venezia secondo la quale la soppressione del diritti politici dovrebbe essere sancita solo da un Tribunale in merito ad una specifica decisione giudiziale. Ha, quindi, rilevato che il margine di discrezionalità di ciascuno Stato, per quanto ampio, non può considerasi illimitato ed estendersi al punto di interdire il diritto di voto a tutti i detenuti ed a tutti i tipi di pena che comportano una detenzione, senza valutare e bilanciare i vari interessi in gioco e stabilirne la proporzionalità (p. 77 e 79).

La Corte di Strasburgo "ha riconosciuto che il diritto di elettorato attivo e passivo non è assoluto, potendo gli Stati contraenti imporre limitazioni a condizioni che non siano precluse dalla norma convenzionale; ed ha attribuito agli stessi un ampio margine di discrezionalità per determinare le fattispecie in cui la privazione del diritto di voto possa ritenersi giustificata; ed in caso affermativo di decidere se la restrizione debba conseguire a violazioni specifiche oppure a violazioni di particolare gravità oppure se il relativo potere

debba essere affidato all'autorità giudiziaria di volta in volta al momento in cui viene irrogata la pena". Ciò malgrado, la legge del 1983 del Regno Unito, pur migliorata nel 2000, privava del diritto di voto un gran numero di individui, in modo assolutamente indifferenziato, per infliggere una restrizione globale a tutti i detenuti "indipendentemente dalla natura o dalla gravità dell'infrazione che essi hanno commesso e dalla loro situazione personale"; tale "generale restrizione automatica ed indifferenziata ad un diritto garantito dalla Convenzione" oltrepassava il margine di discrezionalità di cui si è detto, divenendo incompatibile con il ricordato art. 3.

Questa situazione - per la Cassazione - non ricorre nella normativa italiana in tema di interdizione dai pubblici uffici, che, pur avvalendosi del margine di discrezionalità riconosciuto dalle decisioni della CEDU, appare rispettosa del principio di proporzionalità dalle stesse enunciato. Il legislatore italiano privilegia infatti "*la pena effettiva inflitta nel caso concreto nel senso che la pena dell'ergastolo e la perdita del diritto elettorale non conseguono automaticamente all'accertata colpevolezza per uno di questi reati, ma discendono soltanto da quelle fattispecie delittuose (tra di essi) in cui proprio l'effettiva gravità del delitto o altre circostanze intervenute nel caso concreto, inducono il Giudice ad escludere particolari attenuazioni ovvero a ravvisare specifiche aggravanti sì da non con sentire l'applicazione di una pena diversa da quella massima; che d'altra parte è prescelta non certamente in base a criteri meramente discrezionali o, per converso automatici, dovendo il Giudice determinarla di volta in volta attenendosi proprio a quei parametri (considerazione dell'effettiva, gravità del reato, delle circostanze del caso concreto e della personalità del condannato), che sono specificamente enunciati e resi obbligatori dall'art. 133 cod. pen.*". Deve pertanto «*escludersi il carattere generale ed automatico dalla restrizione contestata, da collegare piuttosto proprio a quelle "violazioni specifiche oppure di particolare gravità", la determinazione del cui contenuto è rimessa dalla Corte CEDU a ciascuno degli Stati contraenti e che sono state ritenute conformi al menzionato art. 3 del Protocollo*».

È evidente che questa graduabilità dello strumento è tutta interna alla valutazione del giudice penale che – ai sensi dell'articolo 133 c.p. – infligge la sanzione penale, da cui discende la pena interdittiva. L'obiezione torna invece tutta a presentarsi laddove la restrizione discenda *ope legis* dalla condanna, come è per l'incandidabilità che addirittura sfugge alla valutazione dell'organo che conosce della vicenda penale.

Da quando con sentenze della Corte costituzionale (nn. 348 e 349 del 2007) la CEDU costituisce norma interposta – come parametro di legittimità costituzionale di una norma nazionale rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. – è ora possibile al Giudice delle leggi accertare il contrasto con l'articolo 3 da parte della legislazione italiana sull'incandidabilità. Si corre quindi il serio pericolo che l'interpretazione offerta dalla *Grande Chambre* evidenzi la carenza di una valutazione giurisdizionale – in fase ascendente o quanto meno virtualmente, in fase contenziosa – in ordine alla restrizione del diritti politici dovrebbe essere sancita solo da un Tribunale in merito ad una specifica decisione giudiziale. Si tratta, come ricordato dalla Corte di Strasburgo, di una necessità evidenziata dalla *Venice Commission*, che l'ha ribadita nella sua 67ª sessione plenaria (9-10 giugno 2006) con il *Report on electoral law and electoral administration in Europe* (CDL-AD(2006)018),

adottato congiuntamente al *Council for Democratic Elections* sulla base di un contributo di Michael Krennerich: il rapporto menziona, in proposito, un precedente ucraino in cui la rimozione dell'automatismo fu raccomandata dagli osservatori OSCE/ODIHR (CDL-AD(2006)002, §§ 17 e 100).

Ora, nel decreto n. 235 del 2012 quest'automatismo non solo è confermato – senza alcuna valutazione giurisdizionale – ma è esaltato. Per questo motivo, appare indispensabile cogliere l'occasione di riportare a sistema anche quell'effetto extrapenale della sentenza di condanna che è l'incandidabilità, con una procedura rispettosa dell'articolo 3 del primo protocollo addizionale alla CEDU.

La categoria dell'indegnità di cui all'articolo 48 della Costituzione va correttamente imvocata, utilizzando il meccanismo predeterminato per legge – ma suscettibile di controllo giurisdizionale in fase contenziosa – della cancellazione dalle liste elettorali di cui al d.P.R. n. 223 del 1967. Ciò consentirebbe anche di soddisfare l'opposta esigenza, anch'essa enunciata nel citato rapporto: quella per cui "*it might be not appropriate not to include (or not to implement) any restriction to eligibility to be elected for criminals at all. For instance the delegation of the Congress of Local and Regional Affairs of the Council of Europe was most concerned at the issue of the validity of the candidatures that were put forward in the 2005 local elections in "the Former Yugoslav Republic of Macedonia". An elected mayor was able to run for Mayor there despite having being sentenced to four years imprisonment for large scale theft by the court (see CG/BUR (11) 122 rev)*".

Nel nostro ordinamento la Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 788 del 2006, cit.) ha notato che «*si produce, semmai, la situazione opposta a quella censurata dalla Corte di Strasburgo, che cioè la maggior parte dei condannati a pena detentiva non "è privato dei suoi diritti garantiti dalla Convenzione per il fatto che egli abbia uno status di persona detenuta a seguito di condanna" (p. 70 sent. Grande Chambre); e che la restrizione del diritto elettorale nel vigente ordinamento assume carattere residuale. Essa infatti è stabilita ove per i reati connessi venga inflitta con sentenza passata in giudicato (nessuna restrizione è, infatti, annessa per i detenuti in attesa o in corso di giudizio) una pena detentiva di almeno tre anni, e peraltro con graduazioni escludenti la sussistenza di una regola unica e generale in quanto ove la pena e inferiore a cinque anni, la privazione del diritto di voto è soltanto temporanea conseguendo all'interdizione c.d. temporanea dai pubblici uffici (art. 29 cod. pen.), per un periodo limitato di 5 anni; sicché riguarda esclusivamente le consultazioni elettorali che si svolgano nel periodo suddetto. Mentre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici comportante la perdita definitiva del diritto di elettorato, viene applicata dal Giudice necessariamente con la sentenza di condanna, allorquando per il reato o per i reati commessi venga irrogata una pena di almeno 5 anni ovvero la pena dell'ergastolo*».

Ora, la *Grande Chambre* (p. 71 sentenza cit.) ha dichiarato che "gravi abusi nell'esercizio di funzioni pubbliche" rendono legittima anche l'adozione della misura della privazione del diritto elettorale, da parte degli Stati. La misura di prevenzione irrogata ai sensi della legislazione antimafia, anche non definitiva, potrebbe quindi non violare la CEDU se entrasse a far parte del meccanismo in virtù del quale disporre l'incandidabilità del prevenuto, purché mediata dalla giurisdizionalità della procedura assicurata dal d.P.R. n. 223 del 1967 (magari con l'efficacia sospensiva della cancellazione dalle liste, in pendenza

di ricorso). Il decreto n. 235, invece, non conosce nessuna di queste flessibilità: si limita a richiedere il passaggio in giudicato, e poi fa cadere sul condannato la folgore di un'incandidabilità rimuovibile soltanto con la sentenza di riabilitazione.

Il presente disegno di legge tende perciò a modificare i profili più discussi della disciplina che regola la selezione del personale politico: vi si affronta la problematica dell'esclusione dei pregiudicati dalle liste di candidati, riportandola alla fase della iscrizione nelle liste elettorali, compiuta periodicamente secondo il meccanismo consolidato del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Non solo questo consente di definire per tempo la capacità elettorale e di non decidere sotto l'imperio della scadenza elettorale già convocata; con ciò si soddisfa anche la necessità che sulle questioni connesse alla partecipazione al voto (sia attivo che passivo) vi sia, almeno virtualmente, la possibilità di addivenire alla pronuncia di un organo giurisdizionale ordinario (stanti i meccanismi di ricorso contro l'esclusione o l'inclusione nelle liste, previsti dall'articolo 42 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, secondo la procedura accelerata introdotta con l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150). Ciò generalizza per tutte le competizioni elettorali un meccanismo che riporta alle normali revisioni semestrali delle liste elettorali quel controllo sulla capacità elettorale (attiva e, quindi, passiva) sin qui rivelatasi estremamente problematica a stretto ridosso della scadenza elettorale. Al contempo, si istituisce, ai sensi del quinto comma dell'articolo 28 del codice penale, una figura interdittiva limitata ai soli diritti elettorali, idonea a coprire le fattispecie di condanna definitiva che attualmente sfuggono all'interdizione temporanea: a tale privazione si ricollega la cancellazione dalle liste elettorali e la conseguente trasposizione della normativa sull'incandidabilità, assistita, però, di tutte le garanzie costituzionali e convenzionali che sono proprie di una sanzione.

Resta infine la questione della regolamentazione del diritto intertemporale: la fase politica in cui si versa, però, non appare idonea a garantire - su questo punto - il pieno dispiegarsi della libertà di determinazione del proponente, per cui appare preferibile rimettere la questione alla determinazione collegiale delle sedi parlamentari competenti, che potranno, se lo vorranno, emendare l'attuale formulazione dell'articolo 18 del decreto n. 235 del 2013.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Art. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tutela e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* Sono elettori tutti i cittadini italiani che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2.

2. Sono altresì elettori, per le consultazioni elettorali previste dall'articolo 22 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, tutti i cittadini dell'Unione residenti in Italia che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2.».

2. L'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – *1.* Non sono elettori coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Non sono elettori:

a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

c) coloro che sono sottoposti a privazione dei diritti elettorali ai sensi degli articoli 1 e 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e successive modificazioni.».

3. All'articolo 32, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 1 e 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e successive modificazioni, nonché dagli accertamenti definitivi del Collegio regionale di garanzia elettorale. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2 del citato decreto n. 235».

4. All'articolo 15, comma 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della perdita del diritto di elettorato, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al comune di iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 32, primo

comma, numero 3), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.».

Art. 2.

1. L'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. -- *1.* Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) siano elettori, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;

b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.

2. Non possono essere candidati a deputato coloro che non dispongono dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. Non sono comunque eleggibili coloro che si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10.

3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:

a) dalla dichiarazione sostitutiva attestante la data di nascita, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

c) da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.».

Art. 3.

1. L'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. -- *1.* Sono eleggibili a senatore i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) siano elettori, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;

b) abbiano compiuto il quarantesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.

2. Non possono essere candidati a senatore coloro che non dispongono dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. Non sono comunque eleggibili coloro che si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:

a) dalla dichiarazione sostitutiva attestante la data di nascita, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

c) da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. -- *1.* Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) siano elettori, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni;

b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.

2. Non possono essere candidati alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo coloro che non dispongono dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:

a) dalla dichiarazione sostitutiva attestante la data di nascita, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica ovvero nella lista aggiunta di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 483;

c) da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

4. Sono fatti salvi gli adempimenti di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.».

CAPO II

Art. 5.

1. L'**articolo 1** del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(*Privazione dei diritti elettorali a seguito di condanna definitiva*)

1. Fatti salvi gli articoli 29 e 31 del codice penale, sono privati dei diritti di cui al numero 1) del comma secondo dell'articolo 28 del codice penale:

a) coloro che sono condannati per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che sono condannati per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che sono condannati per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-*bis* del codice penale;

d) coloro che sono condannati alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono condannati ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale;

f) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una

o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi.

2. In deroga al quarto comma dell'articolo 28 del codice penale, la privazione dei diritti elettorali di cui al comma 1 non può avere una durata inferiore a due anni, né superiore a sei; essa è commisurata dal giudice, ai sensi dell'articolo 133 del codice penale.

3. Nel caso in cui il delitto che determina la privazione di cui al comma 1 sia stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata della privazione è aumentata di un terzo. La previsione di cui al primo periodo si applica anche all'interdizione temporanea dei pubblici uffici di cui agli articoli 29 e 31 del codice penale.

4. Le sentenze penali producono la privazione di cui al comma 1 solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.

5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata della pena accessoria della privazione dei diritti elettorali e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della pena accessoria per il periodo di tempo residuo."

Art. 6.

1. **Dopo l'articolo 1** del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*

(*Privazione dei diritti elettorali per indegnità morale)*

1. La privazione di cui all'articolo 1 si applica altresì a:

a) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, finché durano gli effetti del provvedimento stesso;

c) coloro nei confronti dei quali è stata accertata dal Collegio regionale di garanzia elettorale in modo definitivo la violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, ai sensi dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."

Art. 7.

1. L'**articolo 2** del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è sostituito dal seguente:

"Art. 2
(*Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*).

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui rispettivamente al primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni ed al primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.
2. L'accertamento dell'incandidabilità di cui al comma 1 è svolto d'ufficio, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero. La mancata iscrizione nelle liste elettorali fa piena prova dell'insussistenza della condizione soggettiva di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. L'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 si applica:

a) per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2;
b) per i ricorsi avverso il rigetto dell'istanza con cui, da chiunque vi abbia interesse, è eccepita, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, l'infedeltà della dichiarazione rispettivamente di cui alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni e di cui alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni.

4. Qualora la condizione di incandidabilità di cui al comma 1 sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile ed alla conseguente proclamazione del primo degli aventi diritto in subentro."

Art. 8.

1. L'**articolo 3** del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(*Decadenza dal mandato elettivo parlamentare*)

1. Qualora la condizione di cui all'articolo 2, comma 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione la Camera di appartenenza delibera la decadenza dal seggio, indipendentemente dal fatto che l'elezione sia stata già convalidata. A tal fine il segretario del comune territorialmente competente comunica immediatamente, alla Camera di appartenenza, la cancellazione dalle liste elettorali del parlamentare interessato, appena informato ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

2. L'accertamento della condizione di ineleggibilità alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui rispettivamente al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni ed al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, può avvenire:

a) in riferimento a fatti preesistenti alla proclamazione;

b) in riferimento a fatti sopravvenuti all'elezione.

3. Nel caso di cui alla lettera *a)* del comma 2, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione la Camera di appartenenza, previa contestazione in contraddittorio tra le parti, delibera la mancata convalida dell'elezione del parlamentare interessato. Nel giudizio la Camera di appartenenza non è vincolata dalle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b).

4. Nel caso di cui alla lettera *b)* del comma 2, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione la Camera di appartenenza, mediante la Giunta competente, invita l'interessato a rimuovere la posizione sopravvenuta mediante opzione. L'opzione per rimuovere la incompatibilità è esercitata nel termine di un mese dalla comunicazione dell'invito all'interessato da parte della Giunta competente. Decorso tale termine, si fa luogo alla decadenza con le procedure di cui al primo periodo del comma 3.

5. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, dopo la proclamazione del subentrante la Camera interessata giudica i suoi titoli di ammissione e permanenza nel seggio ai sensi del presente articolo."

Art. 9.

1. L'**articolo 4** del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(*Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia*)

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità di cui al comma 1 è svolto d'ufficio, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale. La mancata iscrizione nelle liste elettorali, ovvero nelle liste aggiunte di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, fa piena prova dell'insussistenza della condizione soggettiva di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

3. L'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 si applica:

a) per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2;

b) per i ricorsi avverso il rigetto dell'istanza con cui, da chiunque vi abbia interesse, è eccepita, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, l'infedeltà della dichiarazione di cui alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni.

4. Qualora la condizione di incandidabilità di cui al comma 1 sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile ed alla conseguente proclamazione del primo degli aventi diritto in subentro."

Art. 10.

1. L'**articolo 5** del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(*Decadenza dal mandato elettivo di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia*)

1. Qualora la condizione di cui all'articolo 2, comma 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, il segretario del comune territorialmente competente comunica immediatamente la cancellazione dalle liste elettorali del membro interessato, appena informato ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. La comunicazione è rivolta all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo."

CAPO III

Art. 11.

1. L'**articolo 6** del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(*Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di governo o su nomina politica*)

1. Coloro che non dispongono dell'elettorato attivo, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, non possono assumere, rivestire o mantenere:

a) incarichi di governo, come individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215;

b) qualsiasi carica pubblica non elettiva di natura monocratica o collegiale relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali ovvero qualsiasi altra carica negli organi esecutivi che, a norma della Costituzione o di disposizioni di legge, hanno l'obbligo delle dimissioni collegato all'approvazione di una mozione di sfiducia da parte di uno degli organi di cui al numero 1) della lettera *c);*

c) qualsiasi incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

1) del Presidente della Repubblica, del Parlamento in seduta comune, dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica, nonché di un consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, in virtù di specifiche disposizioni di legge;
2) del Governo o del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli Ministri, della giunta regionale o del suo presidente, della giunta provinciale o del suo presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali;

d) la carica di:

1) presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;
2) presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;
3) consigliere di amministrazione o presidente delle aziende speciali o delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4) presidente o componente degli organi delle comunità montane;
5) amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità

sanitarie locali.

2. Coloro che assumono incarichi di cui al comma 1 hanno l'obbligo di produrre al soggetto che li designa o nomina un valido certificato di iscrizione alle liste elettorali. Se l'iscrizione viene meno in corso di mandato l'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione ritira il relativo provvedimento, appena ne sia venuto a conoscenza, ed il soggetto interessato decade dall'incarico.

3. Nel caso dei Vice Ministri, dei Sottosegretari di Stato e dei commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il certificato di cui al comma 2 è rimesso dall'interessato al Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel caso del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro, il certificato di cui al comma 2 è rimesso alla Presidenza della Repubblica prima di assumere, rispettivamente, le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro.

4. Qualora la condizione di cui all'articolo 2, comma 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sopravvenga o comunque sia accertata nel corso dell'incarico di cui al comma 3, il segretario del comune territorialmente competente comunica immediatamente la cancellazione dalle liste elettorali del membro del Governo interessato, appena informato ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. La comunicazione determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

CAPO IV

Art. 12.

1. L'**articolo 7** del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Elettorato regionale)

1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole: «Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo l'obbligo del candidato di disporre dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni».

2. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura alle cariche di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è corredata:

a) dalla dichiarazione sostitutiva attestante la data di nascita, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

c) da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge;

d) dalla restante documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali.

3. Il requisito di cui alla lettera *b)* del comma 2:

a) va inteso come riferito ai comuni della regione o della provincia autonoma, laddove così disponga la disciplina adottata dalle regioni a statuto speciale nell'esercizio della loro autonomia nell'individuazione di requisiti aggiuntivi di eleggibilità del presidente della regione e dei consiglieri regionali o di provincia autonoma;

b) è riscontrato dall'ufficio competente anche ai fini dell'accertamento del rispetto del divieto di contemporanea candidatura in più consigli regionali, ove previsto dalla normativa nazionale o regionale vigente.

4. Le disposizioni del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano."

Art. 13.

1. L'**articolo 8** del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(*Sospensione e decadenza di diritto dalle cariche regionali*)

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 2004, n. 165:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva che applica le pene interdittive di cui agli articoli 29 e 31 del codice penale ovvero quella della privazione dei diritti elettorali di cui all'articolo 1;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 o del comma 2 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della

commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura interdittiva di cui al comma 1 o di quella coercitiva di cui al comma 2, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca sono pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopriva una delle cariche indicate al comma 1 passa di diritto dallo stato di sospensione a quello di decadenza dalla carica, alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna di cui all'articolo 1 o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento di cui all'articolo 1-*bis*. A tal fine tali sentenze o provvedimenti, emessi nei confronti dei soggetti sospesi dalla carica ai sensi del presente articolo, sono immediatamente comunicati, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la decadenza. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge sul subentro nel seggio. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente comma sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo."

Art. 14.

1. L'**articolo 9** del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(*Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni regionali o successivamente*)

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni alle cariche di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 2004, n. 165, comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità di cui al comma 1 è svolto d'ufficio, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale preposto all'esame delle liste. La mancata iscrizione nelle liste elettorali, ovvero nella lista aggiunta di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, fa piena prova dell'insussistenza della condizione soggettiva di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e fatto salvo l'esito del ricorso di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

3. L'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 si applica:

a) per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2;

b) per i ricorsi avverso il rigetto dell'istanza con cui, da chiunque vi abbia interesse, è eccepita, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, l'infedeltà della dichiarazione di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 7. Resta comunque salva la possibilità di esercizio dell'azione popolare avverso l'eleggibilità dell'ammesso, ai sensi degli articoli 69 e 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Qualora la condizione di incandidabilità di cui al comma 1 sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio elettorale preposto procede alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile ed alla conseguente proclamazione del primo degli aventi diritto in subentro.

5. Qualora, successivamente alla proclamazione, la condizione di cui all'articolo 2, comma 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo regionale, il segretario del comune territorialmente competente comunica immediatamente la cancellazione dalle liste elettorali del membro interessato, appena informato ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive

modificazioni. La comunicazione è rivolta al soggetto di cui all'articolo 8, comma 6, ai fini della relativa determinazione di accertamento della decadenza dalla carica."

Art. 15.

1. L'**articolo 10** del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è sostituito dal seguente:

"Art. 10
(*Elettorato locale*)

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, né qualsiasi carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo degli enti pubblici territoriali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, coloro che non dispongono dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

2. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura alle cariche di cui al comma 1, è corredata:

a) dalla dichiarazione sostitutiva attestante la data di nascita, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. Per le elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, i cittadini dell'Unione producono il certificato d'iscrizione alla lista aggiunta di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

c) da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge;

d) dalla restante documentazione prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali emanate dalle regioni a statuto speciale.

3. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

Art. 16.

1. L'**articolo 11** del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è sostituito dal seguente:

"Art. 11
(*Sospensione e decadenza di diritto dalle cariche locali*)

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche di cui all'articolo 10:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva che applica le pene interdittive di cui agli articoli 29 e 31 del codice penale ovvero quella della privazione dei diritti elettorali di cui all'articolo 1;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 o del comma 2 sono comunicati sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi collegiali di appartenenza ovvero, in caso di organo monocratico, a quelli che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura interdittiva di cui al comma 1 o di quella coercitiva di cui al comma 2, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca sono pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo

collegiali di appartenenza ovvero, in caso di organo monocratico, a quelli che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

6. Chi ricopriva una delle cariche indicate al comma 1 passa di diritto dallo stato di sospensione a quello di decadenza dalla carica, alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna di cui all'articolo 1 o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento di cui all'articolo 1-*bis*. A tal fine tali sentenze o provvedimenti, emessi nei confronti dei soggetti sospesi dalla carica ai sensi del presente articolo, sono immediatamente comunicati, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, al prefetto territorialmente competente, che ne dà immediata comunicazione all'organo collegiale di appartenenza ovvero, in caso di organo monocratico, a quello che ha convalidato l'elezione o deliberato la nomina, affinché procedano alla proclamazione in subentro.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi. Copie dei provvedimenti di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni."

Art. 17.

1. L'**articolo 12** del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(*Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni locali o successivamente*)

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni, per le cariche di cui all'articolo 10, comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità di cui al comma 1 è svolto d'ufficio, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale preposto all'esame delle liste. La mancata iscrizione nelle liste elettorali fa piena prova dell'insussistenza della condizione soggettiva di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

3. L'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 si applica:

a) per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2;

b) per i ricorsi avverso il rigetto dell'istanza con cui, da chiunque vi abbia interesse, è eccepita, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, l'infedeltà della dichiarazione di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 7. Resta comunque salva la possibilità di esercizio dell'azione popolare avverso l'eleggibilità dell'ammesso, ai sensi degli articoli 69 e 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Qualora la condizione di incandidabilità di cui al comma 1 sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio elettorale preposto procede alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile ed alla conseguente proclamazione del primo degli aventi diritto in subentro.

5. Qualora, successivamente alla proclamazione, la condizione di cui all'articolo 2, comma 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo regionale, il segretario del comune territorialmente competente comunica immediatamente la cancellazione dalle liste elettorali del membro interessato, appena informato ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. La comunicazione è rivolta al soggetto di cui all'articolo 11, comma 6, ai fini della relativa determinazione di accertamento della decadenza dalla carica."

Art. 18.

1. Gli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 sono abrogati.
2. All'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. All'articolo 274, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla lettera l) sono soppresse le seguenti parole: «, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali»."

Capo V

Art. 19.

1. Al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 126. - *(Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale). -- 1.* Il giudice amministrativo ha giurisdizione sulle operazioni elettorali, quanto alle elezioni comunali, provinciali e regionali e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Resta salva la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, sull'ineleggibilità e sull'incompatibilità degli eletti.

2. Il giudice amministrativo ha altresì giurisdizione sugli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le decisioni giurisdizionali di cui agli articoli 129 e 130 non interferiscono con l'esercizio, da parte di ciascuna Camera, dei poteri di cui all'articolo 66 della Costituzione in ordine alle operazioni elettorali successive all'apertura dei seggi, nonché sull'ineleggibilità e sull'incompatibilità degli eletti.

3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, fa stato fino a querela di falso in ordine alla sussistenza dei requisiti di capacità elettorale dei candidati alla data del suo rilascio. È fatta salva, nel corso dei giudizi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'applicazione dell'articolo 77, comma 2»;

b) l'articolo 128 è sostituito dal seguente:

«Art. 128. - *(Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica). -- 1.* Nella materia di cui al presente titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

2. Nei giudizi di cui al presente titolo i collegi del Consiglio di Stato non includono i componenti nominati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186».